



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Al Consiglio nazionale Forense
Sede

A tutti i Consigli circondariali dell'Ordine degli Avvocati
Loro sedi

OGGETTO: elezioni degli Consigli degli Ordini forensi; ricorso al TAR Lazio avverso il D.M. 10 novembre 2014, n. 170

Come è noto, nel mese di gennaio p.v. si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli circondariali degli Ordini forensi.

La procedura elettorale è regolata dall'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dal D.M. 10 novembre 2014, n. 170.

Il regolamento citato è stato impugnato dinnanzi al TAR del Lazio in relazione a pretesi profili di illegittimità concernenti le modalità di espressione del voto.

Con decreto del 18 dicembre u.s., il Presidente della prima sezione ha fissato l'udienza del 14 gennaio 2015 per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione dell'atto richiesta dai ricorrenti.

Dalle informazioni acquisite risulta che per alcuni Consigli la convocazione dell'assemblea elettorale è prevista per quella data o per una data anteriore, ovvero per una data immediatamente successiva.

È evidente che la decisione del giudice amministrativo in sede cautelare potrebbe incidere sull'*iter* del procedimento elettorale.

In tale contesto, appare particolarmente opportuno adoperare le cautele necessarie ad evitare che l'espressione del diritto di voto possa essere in qualche modo frustrata da una pronuncia del giudice amministrativo che dovesse incidere sulla fonte secondaria che regola il procedimento.

Premesso che il Ministero della Giustizia non svolge alcuna funzione attiva nel procedimento elettorale, e ferme perciò le facoltà dei Presidenti dei Consigli interessati, questa Direzione generale, acquisite le indicazioni dell'ufficio di Gabinetto del Ministro, ritiene di dover evidenziare, nell'esercizio della funzione di vigilanza propria di questo

dicastero, la necessità di valutare comparativamente gli interessi coinvolti e, segnatamente, la possibilità di svolgere le elezioni quando la cornice normativa sarà connotata da maggiore chiarezza per effetto della pronuncia, sia pur in sede cautelare, del giudice amministrativo.

I Consigli interessati, i cui iscritti sono i titolari effettivi degli interessi potenzialmente incisi dalla imminente decisione del giudice amministrativo, potranno pertanto valutare l'opportunità di differire l'assemblea ad una data che scongiuri le sopra prospettate incertezze circa gli esiti della competizione elettorale.

per
Il direttore generale
Marco Mancinetti
IL DIRETTORE DEL TRIBUNALE III
Tamara De Amicis
